

- **Quesito n. 55 Lazio/Campania**

È previsto nel bando che, ai fini del controllo dell'utilizzo dei fondi, sia messa in essere una contabilità separata: è sufficiente l'apertura contabile per ogni azienda dell'ATI di una commessa dedicata, amministrata secondo le procedure interne aziendali, o ci sono delle prescrizioni e codifiche dei costi da applicare secondo una contabilità industriale predefinita?

Risposta MASE

Si ritiene sufficiente l'apertura di una commessa dedicata. In particolare, è possibile prevedere, per ogni azienda dell'ATI, l'apertura di un separato registro contabile o, in alternativa, una codificazione contabile che consenta di distinguere con nettezza la natura delle registrazioni contabili afferenti al progetto PNRR.

- **Quesito n. 97 VdA**

Art. 1, lettera n) - Eventuali interventi di repowering e/o di revamping di impianti FER già esistenti e già in funzione, suscettibili di essere asserviti all'impianto di elettrolisi, permettono a tali impianti FER di rientrare nella definizione di "addizionali", eventualmente anche solo limitatamente alla quota parte di tali impianti oggetto di repowering e/o di revamping?

Risposta MASE

Si ritiene che gli interventi di "repowering/revamping", così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera j), del Dlgs 199/2021, possono rientrare nella definizione di "impianti addizionali", limitatamente alla quota di potenza oggetto di "repowering/revamping", se:

- 1. di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati;**
- 2. l'avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);**
- 3. localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell'elettrolizzatore del Bando tipo;**
- 4. sono entrati in esercizio:**
 - a. entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021,**
 - b. nello stesso anno dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022.**

- **Quesito n. 134 Piemonte**

All'art. 7 c.2 lett. a) si cita "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)". Si chiede come poter valutare che gli acquisti siano avvenuti alle "normali condizioni di mercato".

Risposta MASE

La verifica può essere attestata da certificazione di un perito in base a valutazioni di mercato.

- **Quesito n. 135 Piemonte**

All'art. 7 c.2 lett. d) si cita "essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziati dal PNRR". Si chiede a quali norme si faccia riferimento.

Risposta MASE

La normativa PNRR è richiamata nell'impianto normativo esistente e vigente, dalle circolari RGS per come richiamato all'interno delle "Linee Guida del soggetto attuatore" pubblicate al seguente link del sito istituzionale del MASE <https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo>.

- **Quesito n. 140 Emilia-Romagna**

Premesso che in tema di costi ammissibili, l'articolo 7, comma 2, lettera a), Avviso, prevede che "Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono: a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)", si chiede conferma che la locuzione "relazioni con l'acquirente" non ricomprende le ipotesi di partecipazione azionaria minoritaria dell'acquirente nel capitale sociale del terzo fornitore (ivi incluse società quotate italiane e/o estere) delle predette immobilizzazioni e/o di rapporti commerciali già in essere per diversi motivi estranei alle finalità di cui al predetto Avviso.

Risposta MASE

La condizione che le immobilizzazioni, materiali e immateriali, siano acquisite da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente è mutuata da una specifica disposizione prevista dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, la Commissione ha specificato che le parti coinvolte nell'acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall'impresa beneficiaria nell'impresa fornitrice sia nel caso in cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell'impresa beneficiaria.

Si evidenzia infine che tutte le indicazioni e condizioni di ammissibilità dei costi sono riportate nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico.

- **Quesito n. 159 Regione Siciliana**

Ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. a), si intende utilizzare - come "elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile" - un elettrolizzatore ad ossidi solidi. L'elettrolizzatore ad ossidi solidi può essere alimentato con due differenti modalità alternative:
- ad energia elettrica;
- ad energia termica.

Sul piano del risparmio energetico, è evidente come si imponga la scelta di utilizzare l'energia termica. Invero, è intenzione degli scriventi alimentare l'elettrolizzatore ad ossidi solidi con energia termica da biomassa, in quanto, utilizzando tale tipologia di energia si eviterebbe la necessità di installare un motore prima che trasformi la stessa in energia elettrica con un rendimento termodinamico di circa il 40-45%.

È evidente, infatti, che, ove l'elettrolizzatore fosse alimentato da energia elettrica si verrebbe a sottoutilizzare la stessa energia termica già disponibile, con la conseguenza di determinare un aggravio del costo specifico €/tH₂ non necessario alla funzionalità dell'elettrolizzatore ad ossidi solidi.

Senonché, si pone un problema interpretativo nei termini di seguito illustrati.

L'art. 5, lett. b) prevede un "impianto addizionale" asservito all'elettrolizzatore. La locuzione "impianti addizionali" è definita dall'art. 1, lett. n) dell'Avviso pubblico come «impianti di produzione di energia rinnovabile».

La locuzione "energia rinnovabile" è definita dall'art. 1, lett. h) dell'Avviso pubblico come "energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

L'art. 2, co. 1, lett. a), d. Lgs., 199/2021 definisce l'energia rinnovabile come «energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolico, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulico, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas».

Una possibile interpretazione meramente letterale di tali due norme - ossia l'art. 1, lett. h) dell'Avviso pubblico (il quale fa esclusivo riferimento alla energia elettrica) e l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 08.11. 2021, n. 199 (il quale non discrimina la tipologia di energia prodotta da fonti rinnovabili) - potrebbe limitare l'utilizzo dell'elettrolizzatore alle sole ipotesi in cui questo fosse alimentato da energia elettrica e non anche da energia termica.

Di contro, un'interpretazione teleologica delle due norme testé citate - che tenga conto della finalità dell'odierno Avviso pubblico di produrre idrogeno al minor costo possibile sembrerebbe consentire l'utilizzo di elettrolizzatori a ossidi solidi anche (e soprattutto) nell'ipotesi di alimentazione con energia termica (termodinamicamente più congruente).

Conclusivamente, si chiede a codesto Ufficio di chiarire esplicitamente: «se - ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso pubblico - gli "impianti addizionali asserviti" debbano produrre esclusivamente energia elettrica o, di contro, possano produrre qualsivoglia forma di energia idonea ad alimentare l'elettrolizzatore di cui alla lett. a)».

Risposta MASE

Si premette che gli elettrolizzatori ad ossidi solidi (SOEC) utilizzano energia termica in modo complementare a quella elettrica e non in modo alternativo.

Dal combinato disposto dell'articolo 1, lettere h) ed n) del Bando tipo, risulta chiaro che gli "impianti addizionali asserviti" sono riferiti esclusivamente ad impianti di produzione di energia elettrica.

Per quanto sopra, eventuali impianti di sola produzione di energia termica, non rientrando nella definizione di impianti addizionali asserviti, non concorrono alla verifica del criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del Bando tipo.

Si precisa che le spese connesse agli impianti di sola produzione di energia termica rientrano tra i costi ammissibili.

• Quesito Regione Puglia

L'Avviso Pubblico recita "Prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari". Il consumo specifico deve quindi includere anche eventuali compressori posti in uscita all'unità di elettrolisi e finalizzati, ad esempio, al riempimento di carri

bombolai a 200 bar? In caso affermativo, è sufficiente fornire le schede tecniche di elettrolizzatore e compressore e da lì determinare il consumo specifico totale?

Risposta MASE

I sistemi ausiliari possono “comprendere eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno” (art. 5 comma 1 lett. a).

L'istante deve allegare all'istanza quanto previsto al punto 3 della appendice A – documentazione da presentare “Scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore dal quale si evince la potenza nominale dell'elettrolizzatore medesimo e il rispetto del consumo specifico dell'intero impianto di produzione di idrogeno rinnovabile”.

• **Quesito Regione Puglia**

In Appendice B, per il calcolo di LF (previsto dal punteggio N3), si chiede se si intenda è possibile attribuire il punteggio di 15 punti anche ad un indicatore pari a 50%

Risposta MASE

Si ritiene accoglibile in quanto, similmente ai precedenti range di LF, il quarto range è da intendersi con valori di LF \geq al 50%